



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

NUOVO CODICE DELLA “CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” AL DEBUTTO:

SI PARTE DAL 15 LUGLIO 2022

Gentile Cliente,

è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, l’ennesimo decreto correttivo del “Codice della crisi e dell’insolvenza”, ovvero il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che modifica, appunto, il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il decreto risulta assai corposo e chirurgico nell’intervenire in modifica al precedente assetto, con l’obiettivo di introdurre novità operative e strumenti di tutela, nonché forme di garanzia partecipativa anche per i lavoratori. Si tratta, in particolare, della definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, di cui all’art. 2086 c.c., dell’eliminazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, delle modifiche al concordato preventivo in continuità e all’introduzione di misure e procedure destinate alla ristrutturazione preventiva delle società, nonché all’innovazione della disciplina dell’esdebitazione e dell’interdizione.

Il 15 luglio 2022, in linea di massima, è entrato in vigore la riforma in commento, sebbene in parte, giacché una parte relativa alle modifiche del codice civile è entrata in vigore immediatamente, la parte sulla composizione assistita non entrerà in vigore mentre altre parti, che hanno modificato taluni provvedimenti in essere, sono già in vigore.

La Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 2019/1023, ha avuto l’obiettivo di favorire il corretto funzionamento del mercato interno, nonché di eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il legislatore ha introdotto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza ha subito numerosi interventi sistematici, che ne hanno, nel corso del tempo, modificato anche la sostanza e, soprattutto, l’impianto iniziale che devono essere acquisiti, interpretati e applicati.

Con l'ultimo intervento, a cura del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2022 n. 152, **che entra in vigore il 15 luglio 2022**, almeno in parte, il legislatore è intervenuto per l'ennesima volta, prevedendo l'utilizzo di una sezione dei siti dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico per la pubblicazione di informazioni sugli strumenti di emersione della crisi, con una specifica lista di controllo e talune indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, l'introduzione della prevedibilità di taluni crediti e, infine, l'indicazione dei compensi spettanti all'esperto.

Una delle principali novità, però, riguarda la definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, ai sensi dell'art. 2086 c.c., previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 14/2019, rubricato, appunto, "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa".

Di seguito alcune delle novità, **che riguardano tutte le imprese (commerciali, agricole, collettive, individuali)**, ricordando che il nuovo codice si compone di ben 391 articoli e che riforma e introduce nuove procedure concorsuali, stabilendo una nuova definizione del concetto di crisi, l'estensione delle disposizioni sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, di cui all'art. 2086 c.c. e l'abrogazione dell'OCRI e dei sistemi di allerta.

I nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Preliminarmente, non si può prendere atto che l'articolo 2 del d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, interviene sull'art. 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, stabilendo quando segue:

articolo 2 del d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83

1. *L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:*
«Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa). - 1. **L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.**
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
b) *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».

Pertanto, l'attuale articolo 3 del "Codice della crisi e dell'insolvenza", di cui al d.lgs. 14/2019 impone all'imprenditore "collettivo" (società ed enti) di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c.-.

Si evidenzia, quindi, che il secondo comma dell'art. 2086 c.c. è stato modificato dall'art. 375 del codice richiamato e, nella versione attuale, dispone che:

articolo 2086 c.c.

«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Con la detta disposizione, quindi, è stata introdotta una nuova modalità per la gestione delle imprese con la conseguenza che la prospettiva "forward looking", cui sono improntati i nuovi principi di corretta amministrazione espressi nell'art. 2086 c.c., obbliga a rimuovere, fin dalla emersione, le cause che possono compromettere le prospettive di continuità aziendale.

I nuovi fattori di crisi, recentemente dovuti sia dalla pandemia da COVID-19 che dal conflitto Russia-Ucraina, impattano sull'esecuzione dei rapporti contrattuali delle imprese, con particolare riferimento a quelli

contenenti prestazioni corrispettive o a esecuzione continuata o periodica, determinando situazioni di inadempimento delle obbligazioni o situazioni in cui le prestazioni diventano sproporzionate e/o squilibrate. **Al comma 3 dell'art. 3 novellato del d.lgs. 14/2019 è stato disposto che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure per gli imprenditori (richiamati al comma 1 –individuali e al comma 2 – collettivi) e gli assetti ritenuti idonei, ai sensi dell'art. 2086 c.c. dovranno consentire di:**

- **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;**
- **verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme identificati dal successivo quarto comma dell'articolo;**
- **ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l'avvio della composizione negoziata della crisi.**

Il successivo comma 4, invece, indica esattamente quali siano i segnali di allarme:

- **l'esistenza di debiti retributivi scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- **l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- **l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;**
- **l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario e dell'INPS nelle soglie previste dal nuovo comma 1 dell'articolo 25-novies del Codice della crisi, oggetto di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione) contenente l'invito a presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.**

ATTENZIONE

L'imprenditore, quindi, resta obbligato a eseguire un monitoraggio sistematico della gestione aziendale, con l'obiettivo di verificare sistematicamente la presenza di condizioni che potrebbero appalesare la crisi, che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

La nuova composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata della crisi è su iniziativa del solo imprenditore, quindi su base volontaria ma, tuttavia, gli organi controllo (sindaci e revisori) devono vigilare e inviare gli inviti per attivare la composizione negoziata della crisi quando ne ricorrono i presupposti, anche in relazione ai segnali di allarme e agli obblighi

di nuovi assetti organizzativi, come disposti dall'art. 3 del "Codice della crisi e dell'insolvenza", di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, successivamente modificato, integrato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e dall'art. 2086 c.c.-.

L'art. 25-novies del novellato "Codice della crisi e dell'insolvenza", di cui al d.lgs. 14/2019, di fatto, va a sostituire l'art. 15 del medesimo codice radicalmente modificato, prevedendo che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale sugli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, provvedano a inviare delle segnalazioni all'impresa e agli organi di controllo quando i debiti non pagati superano una determinata soglia.

Il sistema cerca, naturalmente, di sollecitare e invitare l'imprenditore a valutare tempestivamente la sua situazione, evitando, però, di innescare la denuncia presso gli Organismi di composizione negoziata della crisi (OCRI), che sono stati soppressi dal d.lgs. 83/2021.

I nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono stati definiti nella lett. m-bis) del comma 1 dell'art. 2 come "le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi".

Tra le principali novità si rileva l'eliminazione del sistema di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi, come in origine concepiti e degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).

È stato introdotto, però, un sistema di segnalazione, peraltro già previsto per la composizione negoziata della crisi e, innanzitutto, con il nuovo art. 25-octies del d.lgs. 14/2019, viene affidato all'organo di controllo societario il compito di segnalare, per scritto e all'organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, di cui all'art. 17, di accesso alla composizione negoziata della crisi.

La segnalazione deve essere motivata e deve essere trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

La detta segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese, restando fermo, in pendenza delle trattative, il dovere di vigilanza, di cui all'art. 2403 c.c.

Art. 2403 - Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.

e la tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall' art. 2407 c.c.-.

Art. 2407 – Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Con l'art. 25-novies del d.lgs. 14/2019, il legislatore ha regolato il sistema di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, da intendersi tali l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i quali devono effettuare la segnalazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria.

Nella tabella che segue, per ente di riferimento, la segnalazione, l'entità del debito e i termini di invio delle segnalazioni, con la specifica indicazione della tipologia di debito.

Creditore pubblico qualificato	Segnalazione	Esposizione debitoria	Termine avviso	Tipologia di debito
INPS	ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali	per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, valore superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dall'1/01/2022
		per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, valore		

		superiore all'importo di euro 5.000		
Agenzia delle Entrate	debito Iva scaduto e non versato risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (trattasi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)	valore superiore a euro 5.000	entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (trattasi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)	debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022
Agenzia delle entrate-Riscossione	esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni	<p>per le imprese individuali, valore superiore ad euro 100.000</p> <p>per le società di persone, valore superiore ad euro 200.000</p> <p>per le altre società, valore superiore ad euro 500.000</p>	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento dei predetti importi	carichi affidati a decorrere dall'1/07/2022

Si ricorda, peraltro, che il novellato comma 5 dell'art. 15 del d.lgs. 14/2019, nella versione previgente, prevedeva che i creditori pubblici qualificati non potessero procedere alla segnalazione all'OCRI se il debitore documentava di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso Amministrazioni pubbliche risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal

Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

Il nuovo art. 25-novies del d.lgs. 14/2019, invece, stabilisce una soglia del tutto irrisoria di 5.000 euro, non tenendo conto, paradossalmente, di altre poste attive come, per esempio, l'entità dei crediti vantati eventualmente dalle imprese anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È posta a carico dell'impresa interessata dalla segnalazione, quindi, la necessità di valutare se la propria posizione è a rischio o meno con la conseguenza, come dottrina ha già evidenziato, che se il credito verso la Pubblica Amministrazione non può essere ragionevolmente incassato in tempi brevi o utili, il debito da imposte dovute deve essere comunque pagato, presentandosi, al contrario, uno squilibrio finanziario che fa emergere lo stato di crisi dell'impresa.

Misure protettive ed esdebitazione

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il relativo procedimento è indicato nell'art. 55 del d.lgs. n. 14/2019.

Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.

È, infine, previsto che le misure protettive richieste dall'imprenditore nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione non possano interessare i diritti di credito dei lavoratori.

Con la modifica del comma 1 dell'art. 278 del d.lgs. n. 14/2019 è stata riformata la disciplina dell'esdebitazione e dell'interdizione, sul piano dei loro effetti, restando intatte le condizioni per l'ammissione al beneficio; attualmente, con l'esdebitazione, stante la modifica introdotta dall'art. 34 del d.lgs. n. 83/2022, vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, come indicato dal novellato comma 1 dell'art. 278 del d.lgs. n. 14/2019.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani